

promossa
il 11/06/1999

**CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE,
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ED
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**



1) La Federazione Italiana Bocce, in seguito per brevità denominata "Federazione", con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113/115, codice fiscale n. 80083470015, in persona del Rag. Romolo Rizzoli che interviene nella qualità di Presidente, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Federale del 08/05/1999 n. 373;

2) l'Istituto per il Credito Sportivo, in seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/ 1996, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n. 1, codice fiscale n. 00644160582, Fondo di Dotazione £.18.500.000.000, Riserve e Fondi Vari £ 1.557.129.417.169, in persona del Dott. Francesco Trazzi che interviene nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/05/1999, esecutiva a tutti gli effetti;

3) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, inseguito per brevità denominato "CONI", con sede in Roma Foro-Italo, codice fiscale n. 01405170588, in persona del Dott. Giovanni Petrucci che interviene nella qualità di Presidente del CONI, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva dell'11/06/1999 n. 658, si conviene e si stipula quanto segue:

premesso che:

IL PRESIDENTE DEL C.O.N.I.
~~(Dott. Giovanni Petrucci)~~



- la Federazione intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali, alla diffusione della pratica dello sport delle bocce sul territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed un allargamento dei partecipanti all'esercizio della pratica sportiva, promuovendo un programma di investimenti nel settore degli impianti sportivi;

- per il raggiungimento di tale scopo, la Federazione intende agevolare, per un positivo esito, le richieste provenienti dalle proprie Società Sportive e da Comuni che partecipino al processo di attuazione del programma di cui sopra.

Per agevolare la conclusione di tale piano di sviluppo dell'impiantistica sportiva sul territorio nazionale si addivene, tra la Federazione, l'Istituto ed il CONI, alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:



Art. 1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di £. 10.000.000.000 (diecimiliardi) si impegna a concedere mutui a favore di Comuni, Società ed Associazioni sportive, affiliate alla Federazione - aventi i requisiti di cui all'art.2, 2° comma del proprio Statuto - che risultino inseriti nel piano predisposto dalla Federazione medesima per lo sviluppo della pratica dello sport delle bocce e che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del Coni, intendano costruire, ampliare, migliorare e attrezzare impianti sportivi nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

I mutui saranno accordati al tasso di interesse vigente al momento della stipula dei singoli contratti.

IL PRESIDENTE DEL C.O.N.I.

(Dot. Giovanni Petrucci)



L'intervento finanziario dell'Istituto è previsto per un triennio e la somma come sopra prevista potrà essere utilizzata nel corso del predetto periodo. Detto importo, nel caso in cui venisse utilizzato per intero prima della scadenza del triennio previsto, potrà essere ulteriormente integrato, in base al programma predisposto dalla Federazione ed in relazione alla disponibilità dei mezzi operativi da parte dell'Istituto.

La Federazione fornirà all'Istituto l'elenco annuale dei soggetti inseriti nel piano.

Art. 2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

L'Istituto concederà agli Enti mutuatari inseriti nel piano predisposto dalla Federazione un contributo negli interessi - il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge 24 dicembre 1957 n. 1295 e successive modificazioni ed integrazioni - nella misura prevista dalla tabella dei contributi vigente al momento della concessione dei mutui.

Il suddetto contributo sarà aumentato di un punto per i finanziamenti di ammontare inferiore od uguale a £. 3 miliardi. Ai finanziamenti di

IL PRESIDENTE DEL C.O.N.I.
~~SA~~ (Dot. Giovanni Petrucci)

importo superiore a £ 3 miliardi e fino a £ 20 miliardi verrà riconosciuto un maggior contributo negli interessi pari allo 0,50%.

Art. 4

La Federazione si impegna a fornire gratuitamente ai soggetti mutuatari - ove lo ritenga necessario - collaborazione per la progettazione degli impianti, nonché consulenza e assistenza.

Art. 5

Il CONI si impegna a fornire, tramite i propri servizi ed i propri Organi periferici, la consulenza tecnica alla Federazione, ai fini della programmazione degli interventi, nonché la collaborazione ai soggetti mutuatari in ordine alla progettazione degli impianti.

Art. 6

L'erogazione dei contributi sugli interessi, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

IL PRESIDENTE DEL C.O.N.I.
(Dot. Giovanni Petrucci)

Art. 8


La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt. 2 ultimo comma e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

18/05/1999


FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Il Presidente Rag. Romolo Rizzoli



ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Presidente Dott. Francesco Trazzi



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente Dott. Giovanni Petrucci

